



SENT. N° 3820/13
REP. N° 3043/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Milano, avv. Paola Folci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. r.g.: 2740/2010

TRA

[REDACTED]
con l'avv. [REDACTED]

- attore opponente -

E

CONDOMINIO [REDACTED]
con l'avv. [REDACTED]

- convenuto opposto -

CONCLUSIONI

Per l'attore:

come da foglio a parte

Per il convenuto:

come da foglio a parte

MOTIVAZIONI

La presente causa è stata introdotta da [REDACTED] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4604/09 con il quale il Tribunale di Milano aveva condannato l'opponente al pagamento in favore del Condominio opposto dell'importo di € 7.144,66 a titolo di spese condominiali. A fondamento dell'azione monitoria è stata posta la delibera assunta dall'assemblea del Condominio in data 6 aprile 2009.

Nel giudizio ha resistito il Condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.

In corso di causa è stata prodotta da parte attrice copia della sentenza n. 13903/12 con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'invalidità della delibera di approvazione del consuntivo esercizio 2008/09 e preventivo 2009/2010 assunta dal Condominio di Milano Via [REDACTED] in data 6/04/09.



Il G.U. osserva:

a fondamento dell'azione monitoria è stata posta la delibera di approvazione del consuntivo esercizio 2008/09 e preventivo 2009/2010 assunta dal Condominio di Milano [REDACTED] in data 6/04/09.

Posto che il presupposto per la richiesta del decreto ingiuntivo per oneri condominiali è la sussistenza di una valida delibera assembleare che approvi i rendiconti, con l'intervenuta sentenza in separato giudizio, che accerti l'invalidità di detta delibera deve ritenersi venire meno il titolo posto a fondamento del giudizio monitorio, così come esplicitato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11938 del 14 novembre 2012, "*... se al giudice dell'impugnazione della delibera condominiale è dato il potere di sospendere cautelatamente, ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., l'esecuzione della delibera, con ciò determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l'impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiara l'invalidità della delibera assembleare. Né è a ciò di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacché detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù della sua intrinseca imperatività, esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata*

Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera. Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell'impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il divieto dell'art. 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Tale soluzione - che si pone sulla scia dell'indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. II, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. I, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva



formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) - si giustifica perché la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell'art. 372 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata; ammissibilità del ricorso e del controricorso), ma abbia un'incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regola iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.

Da quanto sopra esposto, preso atto che in corso di causa è stata prodotta da parte attrice copia della sentenza n 13903/12 con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'invalidità della delibera di approvazione del consuntivo esercizio 2008/09 e preventivo 2009/2010 assunta dal Condominio di Milano [redacted] in data 6/04/09, la domanda di parte attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


Il giudice, ogni diversa domanda disattesa, così decide,:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 46064/09 *RG 62025/08*
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali che si liquidano nel complessivo importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge

Milano, 14 marzo 2012

Il Giudice

avv. Paola Folci



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Caterina DALLARA

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 20 MAR 2013

